



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 30 del 11-02-2015	Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 21 DEL 29/01/2015. RETTIFICA ART. 4 CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO.
-------------------------	---

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la propria determinazione n. 21 del 29/01/2015 con la quale

1) è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.125, del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del servizio assicurativo di cui al sotto indicato lotto:

	Codice CIG	Importo annuale lordo presunto
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT-RCO)	ZB712F7E9B	€ 80.000,00

2) sono stati approvati gli atti di gara comprensivi di:

- Disciplinare di gara
- Domanda di partecipazione (allegato A)
- Dichiarazioni sostitutive (allegati B-C-D);
- capitolato speciale di polizza per coperture assicurative;
- Offerta economica (allegato E)
- elenco sinistri

Considerato che in funzione di alcune sentenze della Corte di Cassazione si reputa necessario rettificare l'art. 4 del Capitolato speciale di polizza sostituendolo con il seguente testo:

“Articolo 4 – Calcolo e regolazione del premio

Il premio viene calcolato in base all'applicazione dei tassi da applicarsi sulle retribuzioni preventivate espressamente indicate nell'ALLEGATO n. 1.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non;
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice per l'incasso.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a sessanta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili."

Richiamata la determinazione n. 21/2015 che risulta confermata in ogni sua altra parte;

D E T E R M I N A

1) Per quanto in premessa riportato di rettificare il capitolato speciale di polizza approvato con determinazione n. 21 del 29/01/2015 dando atto che l'articolo 4 – Calcolo e regolazione del premio, deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:

“Articolo 4 – Calcolo e regolazione del premio

Il premio viene calcolato in base all'applicazione dei tassi da applicarsi sulle retribuzioni preventivate espressamente indicate nell'ALLEGATO n. 1.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- *delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non;*
- *degli altri elementi variabili contemplati in polizza.*

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice per l'incasso.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a sessanta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili."

2) Di riapprovare con le modifiche sopra indicate il Capitolato speciale di polizza;

3) Di confermare in ogni sua altra parte la determinazione n. 21/2015.

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Daniele Bucchi

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to Daniele Bucchi

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

Il Responsabile dell'Area

Daniele Bucchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal al (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Daniele Bucchi